Mi viene richiesto di esprimere parere in merito alla possibilità di procedere al rinnovo e dunque alla nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, alla luce delle novità legislative intervenute con il D.P.R. 105 del 9.05.2016 ed il D.M. 21 dicembre 2016.

In particolare, mi viene richiesto di verificare se la nomina del professionista sia correttamente esercitata dal Presidente a norma dell'intervenuto DPR n. 105/2016 e D.M. 21 dicembre 2016, con la possibilità, dunque, dell'opzione di rinnovo di ulteriore 3 anni, a fronte di una precedente nomina di cui all'avviso di selezione indetto nell'anno 2015.

La soluzione del presente parere è rinvenibile nella normativa che qui di seguito si andrà ad illustrare.

1 – Gli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance – di seguito OIV – sono stati istituiti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, presso <u>amministrazioni, agenzie ed enti statali anche ad ordinamento</u> autonomo.

Mentre, per le <u>altre amministrazioni</u>, la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del <u>19 gennaio</u> <u>2017</u> ha espressamente chiarito che queste ultime, decidono, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire un **OIV** ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009.

In caso positivo, ne consegue la piena adesione alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e del D.M. 6 agosto 2020 di disciplina dell'Elenco, che individua, tra l'altro, <u>il requisito dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale</u> guale condizione per la nomina dei componenti OIV.

L'art. 14 bis del D. Lgs. n. 150/2009 rubricato "Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV" ha previsto che: "la nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo", mentre il successivo comma prevede che: "la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica".

Il D.P.R. n. 105/2016, a sua volta, ha sostanzialmente Regolamentato in maniera dettagliata, *la* composizione dell'OIV e le sue funzioni, dando così avvio al processo di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'articolo **6** del Regolamento reca nuove disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento degli OIV – organismi indipendenti di valutazione – prevedendo la istituzione di un apposito Elenco nazionale tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, il **comma 4 della disposizione** prevede che entro **centoventi giorni** dalla entrata in vigore del Regolamento (30 ottobre 2016), venga adottato un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che individui i **requisiti di competenza**, **esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti all'Elenco nazionale degli OIV**.

Il comma 5, dunque, dell'art. 6 del Regolamento, prevede che "<u>il nuovo sistema si applichi a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale</u> e <u>che i componenti degli organismi già nominati restino in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati</u>".

Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in data <u>02.12.2016</u>, ha adottato il Decreto che definitivamente ha fissato in maniera uniforme requisiti di competenza, esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti all'Elenco nazionale degli OIV.

Dalla piana lettura di cui sopra, è chiaro e testuale, che l'applicazione della nuova normativa in materia di individuazione dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione – di seguito OIV – è collegata all'entrata in vigore del D.M. 12 dicembre 2016 e pertanto, il legislatore ha riservato per gli OIV nominati prima della nuova normativa, **un regime di disciplina transitorio**.

L'invocato regime transitorio, a mente dei commi 4 e 5 del D.P.R. n. 105/2016, è riconducibile solo agli OIV già costituiti ante riforma, nelle more della piena operatività della nuova normativa, con l'automatica conseguenza che gli organismi in *itinere*, cessino la loro naturale scadenza fino ai rispettivi mandati (Cfr. Circolare della Funzione Pubblica del 14 luglio 2016).

Il legislatore del 2016 ha sostanzialmente gettato i primi criteri di uniformità in materia di individuazione dei componenti dell'OIV, demandando a sua volta, il Ministero competente alla normazione definitiva nella suddetta materia, con la conseguenza che gli organismi, dedicati alla valutazione della performance ed individuati facoltativamente dalle pubbliche amministrazioni, ante riforma restino in carico fino alla naturale scadenza del mandato e pertanto, gli stessi decadono in quanto non conformi alla nuova normazione che ha previsti requisiti molto più rigidi e specifici rispetto al precedente impianto normativo..

2 - Nel caso in esame, l'Ente Provincia di Salerno, con Determinazione Dirigenziale n. 834 del 16.04.2015 ha approvato l'Avviso Pubblico per l'individuazione dei componenti dell'organismo Indipendente di Valutazione – OIV, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009.

Tale procedura è stata messa in campo dal predetto ente, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 105/2016 e il D.M. 02 dicembre 2016.

All'Avviso ha partecipato anche il dottore OMISSIS, il quale però, è stato nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, giusto Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 76/2016 (7 ottobre 2016) in sostituzione di un componente dimissionario.

Tale incarico, tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa di settore (31 ottobre 2016) è stato assoggetto al regime transitorio, ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 150/2016 che ha previsto espressamente la cessazione dall'incarico fino alla naturale scadenza del mandato.

A questo punto, la Provincia di Salerno, in linea al rigoroso dettato normativo, si è uniformata alle novità introdotte dal legislatore soprattutto per quanto riguarda la costituzione dell'OIV e dei suoi componenti.

Ed invero, l'ente Provincia ha adottato il Regolamento recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della performance, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e successivamente, ha pubblicato una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi componenti dell'OIV (triennio 2020 – 2023) muniti dei prescritti requisiti previsti tassativamente dal D.M. 2 dicembre 2016.

Alla nuova procedura, ha partecipato anche il OMISSIS iscritto nell'elenco nazionale dell'OIV, il quale è stato nominato dal Presidente della Provincia di Salerno con Decreto n. 44 del 12 marzo 2020 per la durata di anni

Da ultimo, la Provincia ha pubblicato una nuova procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione triennio 2023 – 2026.

Anche a questa procedura il OMISSIS ha presentato istanza risultando regolarmente ammesso essendo munito dei requisiti previsti dall'art. 14 bis del D.Lgs. n. 150/2009.

Dalla lettura di cui sopra, ne discende che la prima nomina a componente dell'OIV del OMISSIS risale alla normativa previgente, che è assoggettabile ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 105/2009 al regime transitorio, a mente del quale i componenti degli organismi già nominati restino in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

Tali organismi scompaiono dal mondo giuridico automaticamente all'entrata in vigore del nuovo impianto normativo dedicato all'Organismo Indipendente di Valutazione, e pertanto, il primo incarico conferito al OMISSIS, ai sensi della nuova normativa, risale al 14 marzo 2020 (Decreto n. 44/2020) triennio 2020 – 2023 e pertanto, lo stesso ben potrà essere rinnovato per una sola volta (2023 – 2026) ai sensi dell'art. 14 bis del D.Lg. 150/2009 e D.P.R. 105/2016 e D.M. 2 dicembre 2016.